

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1799-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961

(V. Stampato n. 2716)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1° dicembre 1961

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1962

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la
costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha riportato già l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961.

L'opera in questione rientra nel quadro dell'esecuzione dei lavori di regolazione idraulica del lago di Lugano e del fiume Tresa, di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 9, che autorizzava la ratifica della Convenzione apposita stipulata il 17 settembre 1955 tra l'Italia e la Svizzera.

Questa nuova Convenzione, richiamandosi alle esigenze idrauliche già previste, riguarda le particolari caratteristiche della costruzione rispondenti alle nuove necessità del traffico internazionale.

La costruzione in buona parte sarà fatta dall'Italia e la Svizzera rimborserà la metà della spesa.

A riguardo dell'onere derivante dall'attuazione della presente Convenzione, valutato in lire 110.000.000, la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha fatto conoscere di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Attesa la necessità e l'urgenza dell'opera in questione, la 3^a Commissione propone, pertanto, la ratifica e l'esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera conclusa a Roma il 4 marzo 1960.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo X della Convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si farà fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.